

COMUNE DI MAGISANO

STATUTO

Delibera n. 11 del 12.7.2000

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART.1-Il Comune

-Il Comune di Magisano, Ente autonomo entro l'unità della Repubblica, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio del Comune, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

-Il Comune di Magisano concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento ad enti, istituzioni e consorzi di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, e ciò anche per favorire l'assolvimento di prestazioni di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.

-Il Comune di Magisano valorizza ogni forma di collaborazione con altri enti locali, promuove la conoscenza e l'attuazione della Carta Europea dell'autonomia locale che sancisce la trasformazione ed il principio di autogoverno del potere locale.

-La sede del Comune è in Magisano, dove si tengono le adunanze degli organi collegiali; esse possono tenersi in luoghi diversi dalla sede comunale in caso di necessità o per particolari esigenze.

-Lo stemma del Comune è quello descritto dal decreto del Consiglio dei Ministri. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

ART.2-Obiettivi programmatici

-Il Comune orienta la propria azione al fine di contribuire all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica italiana.

-Garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, delle associazioni, portatrici di interessi diffusi ed espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.

-Rende effettivo il diritto di ogni cittadino alla partecipazione politica e amministrativa garantendo un'informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente dal Comune o dalle strutture cui comunque esso partecipa.

-Il Comune promuove azione per favorire pari opportunità tra donne e uomini. Favorisce un'organizzazione della vita urbana per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini della famiglia. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Promuove le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti alle persone handicappate.

-Il Comune valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. In tal senso promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico della città e le tradizioni culturali. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

-Il Comune promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso l'articolazione di servizi. Valorizza le diverse culture che nel paese convivono.

-Il Comune valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni con l'Università di Catanzaro, il Provveditorato agli studi e le istituzioni culturali statali, regionali e locali.

-Il Comune promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli.

-Il Comune, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

-Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

-Il Comune sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.

-Il Comune promuove la valorizzazione del lavoro nella società e promuove, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.

-Il Comune mantiene i legami con gli emigranti, favorendo ogni proposta che esalti il ruolo degli stessi attraverso le più opportune iniziative.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

ART.3 -Partecipazione popolare-

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predisporre e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

ART.4 - Associazionismo -

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate ,registra le associazioni che operano sul territorio comunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto o dell'atto costitutivo (per i casi che non prevedono l'approvazione di uno statuto) e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante .
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Ciascun'associazione registrata ha diritto , per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
6. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
7. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
8. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
9. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
10. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto , da trasmettere al Comune , che ne evidenzia l'impiego.

ART.5- Volontariato-

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione , nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

ART.6 -Consultazioni-

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART.7- Petizioni-

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comunale o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 10 giorni , la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno trenta persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione ,è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno cento persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale ,da convocarsi entro venti giorni.

ART.8 -Proposte-

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a trenta avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente a ai gruppi presenti in consiglio comunale entro venti giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART.9-Referendum-

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) Statuto Comunale;
 - b) Regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competente del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 20 gg. dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

ART.10-Accesso agli atti-

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitamente dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART.11-Diritto di informazione-

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

ART. 12-Istanze-

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

TITOLO III

DIFENSORE CIVICO

ART.13-Difensore Civico-

L'Amministrazione può istituire l'Ufficio del Difensore Civico, al fine di:

- a) -garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti dai propri uffici;
- b) -esercitare le funzioni di cui all'articolo 17, commi 38 e 39 della legge 15 maggio 1997, N.127;
- c) -esercitare le funzioni attribuite dallo Statuto e dal regolamento.

Il Difensore Civico agisce a tutela di diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione della legge 07-08-1990, N.241.

Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto fra persone che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non è immediatamente rieleggibile.

Apposito regolamento stabilirà le funzioni, la decadenza l'organizzazione dell'Ufficio del Difensore Civico ecc.

TITOLO IV

ORDINAMENTO STRUTTURALE

ART.14-Organismi di governo-

-Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

-Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

-Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiali di Governo secondo le leggi dello Stato.

-La Giunta collabora con Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART.15-Il Consiglio-

-Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge. La sua figura è disciplinata dall'art.31 della legge 8 giugno 1990,N.142 e successive modificazioni ed integrazioni contenute nella legge 3 agosto 1999,N.265.

-Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Altresì, esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge il proprio mandato confermandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle forme regolamentari.

-Il Consiglio Comunale definisce le modalità e le procedure per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

-Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.

-Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

-L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

-Ai fini delle convocazioni, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

-Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

-La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro

20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.

-La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare , da far pervenire a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune.

-L'avviso scritto deve prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno due giorni dopo la prima.

-L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima in cui è stata convocata la seduta.

-L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

-La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione del consiglieri comunali almeno quattro giorni prima delle sedute nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

-L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni avvengono attraverso i responsabili dei Servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

-Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

-Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito dal componente più giovane d'età del consiglio o della Giunta, nominato dal Presidente.

-I verbali delle sedute consiliari e delle sedute di giunta sono firmati dal sindaco e dal segretario.

-La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

-In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

-L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

-Nella sua prima seduta il Consiglio, in seduta pubblica ed a voto palese, provvede alla convalida del Consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi delle leggi dello Stato, disponendo le eventuali surroghe.

-Il Sindaco o chi ne fa le veci nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale e ne dirige i lavori;
- b) assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
- c) concede la parola;

- d) proclama il risultato delle votazioni;
- e) valuta la congruità dei documenti presentati dai consiglieri in relazione all'ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità in relazione a quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento.

Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

-Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

-Non oltre il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti e modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

-Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

-Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale.

ART.17 -I consiglieri-

-I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

-Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione del consigliere sono regolati dalla legge.

-Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio, ha diritto di :

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
- intervenire nelle discussioni del Consiglio;
- ottenere da parte del presidente del Consiglio Comunale una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo;
- ottenere dal Segretario Comunale e dai dirigenti del Comune, nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

-Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio Comunale presso il quale verranno inviati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

-Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

-Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nella elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

-A norma della legge 5 luglio 1982,N.441, i Consiglieri Comunali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale.

ART.18 -Decadenza dei consiglieri.

-Decade il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il presidente del Consiglio Comunale provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990,N.241, a comunicare al consigliere assente l'avvio del procedimento amministrativo.

-Il Consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART.19-Gruppi consiliari-

-La costituzione dei gruppi consiliari avviene secondo le modalità disciplinate nel regolamento del Consiglio Comunale.

-I consiglieri comunali costituitesi in gruppi ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale del comune, unitamente alla indicazione del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more di designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

-I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

ART.20- Conferenze dei capigruppo-

-E' istituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate nel presente Statuto, nonché dall'art.31, comma 7 ter, della legge N.142/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

-La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è formata dal Sindaco e dai Presidenti di ciascun gruppo consiliare o loro delegati.

-La conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

-La Conferenza esercita le funzioni attribuitegli dal Regolamento del Consiglio Comunale e definisce la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale. In particolare:

- a) coadiuva il Sindaco nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale;
- b) concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni.

ART.21- Sindaco-

-Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei

servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ed ai responsabili dei Servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sulla esecuzione degli atti.

-Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune.

-Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

-Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

-Il Sindaco, è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

-Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART.22-Attribuzioni di amministrazione-

-Il sindaco, rappresentante generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri; in particolare il Sindaco:

- dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale.
- convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.6 della legge n.142/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale;
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di responsabili di aree e quelli di collaborazione esterna;
- nomina il Nucleo di Valutazione.

ART.23- Attribuzione di vigilanza-

-Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le S.P.A. appartenenti all'ente, tramite i legali rappresentanti delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

-Il Sindaco compie atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

--Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART.24 -Attribuzioni di organizzazioni-

-Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- stabilisce l'ordine del giorno delle sedute della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale che convoca e presiede;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio, in quanto di competenza consiliare.

ART.25- Vice sindaco-

-Il Vice sindaco , nominato tale dal sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

ART.26 -Conferimento di deleghe-

-Il conferimento di deleghe rilasciate dal Sindaco agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.

ART.27- Mozioni di sfiducia-

-Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

-Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

-La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno sette consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco , e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata , si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART.28- Dimissioni del Sindaco-

-Le dimissioni presentate dal Sindaco al consiglio, e depositate presso la segreteria generale, diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

ART.29- Giunta Comunale-

-La Giunta è l'organo d'impulso e di gestione amministrativa collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

-La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica le rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi ripartiti.

-La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

ART.30- Composizione e nomina-

-La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di quattro Assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

-Gli Assessori sono scelti fra i Consiglieri;

-Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

-Il Sindaco può revocare, motivatamente, uno o più assessori e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

-Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalle legge.

-Non possono far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

-Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART.31-Funzionamento e competenze-

-La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario generale, la Direttore e dai responsabili dei servizi comunali.

-La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

-La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- propone al Consiglio Comunale i regolamenti,
- approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti ai responsabile dei servizi comunali;
- elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- assume attività di iniziativa , di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- modifica le tariffe, nelle competenze non riservate al Consiglio Comunale;
- elabora e propone al Consiglio Comunale i criteri per la determinazione delle nuove tariffe;
- nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici, su proposta del responsabile del servizio interessato;
- propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio,
- dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
- esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo,
- approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- compie, in linea generale, tutti gli atti che il regolamento , lo statuto e le leggi dello stato gli assegnano.

-La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

-Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

-Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza. I verbali delle sedute della giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario .

TITOLO V

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART.32- Obiettivi-

-Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

-Gli organi istituzionali del comune ed i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di attuazione.

-Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART.33 - Servizi pubblici locali-

-Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. i servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

-Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali ,a mezzo di istituzioni (per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale), a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

-Il regolamento stabilisce le modalità per l'esercizio dell'attività prevista nel presente articolo.

ART.34 -Aziende speciali-

-Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

--Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, l'attività ed i controlli.

-Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente , il direttore ed il collegio di revisione.

-Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica od amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

-Il Direttore è assunto per pubblico concorso.

-Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

-Il Consiglio Comunale approva i bilanci annuali e pluriennali, il programma ed il conto consuntivo delle aziende speciali.

-Le aziende speciali hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

-Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

ART.35- Istituzioni-

-Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

-Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

-Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.

-Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle istituzioni.

-Il Consiglio d'amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

ART.36- Società per azioni od a responsabilità limitata.

-Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a S.p.A. od a S.r.L. a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla costituzione.

-Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

-L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

-Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale.

-I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni od a S.r.l.

-Il Sindaco od un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

-Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società.

ART.37 -Convenzioni-

-Il Consiglio comunale , su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

-Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART.38- Consorzi-

-Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti , una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

-Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART.39 -Accordi di programma-

-Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

-L'accordo di programma , consiste nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.27, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.142, modificato dall'art.17, comma 9, della legge n.127/97.

-Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco all'accordo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pane di decadenza.

TITOLO VI

UFFICI E PERSONALE

Art. 40 - Principi strutturali ed organizzativi-

-L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

- l'analisi e la individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- il superamento di una separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

-Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

-Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

-I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

-Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 41 - Regolamento degli uffici e dei servizi-

-Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

-I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento, al direttore ed ai responsabili dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

-Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 42 - Dipendenti-

-I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

-Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Art. - 43 - Direttore Generale

-Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale nella persona del segretario comunale secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.

-Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

-Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili dei servizi che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

-La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

-Il Direttore Generale, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

- predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari, organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
- verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro, autorizza i permessi ed i congedi dei responsabili dei servizi, emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
- gestisce i processi di mobilità intersettoriali del personale; riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta ed al sindaco eventuali provvedimenti in merito; promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art. 46 - Responsabili degli uffici e dei servizi

-I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati e nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale. Essi nell'ambito delle competenze assegnate provvedono ad organizzare gli uffici ed a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dall'amministrazione.

-I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono le seguenti funzioni:

- presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono la responsabilità dei relativi procedimenti;
- rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza ;provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
- pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione; emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco o dal direttore generale; pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento, le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento, ad eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge n. 142/90;

- promuovono i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore generale; autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi del personale dipendente; concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
- rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati

-I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

-Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 47 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione-

-La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione .

-La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto e per altri motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge n. 127/97.

-I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato.

Art. 48 - Collaborazioni esterne-

-Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo e con convenzioni a termine.

-Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 49 - Nucleo di Valutazione e controllo interno di gestione-

-E' costituito, secondo le modalità previste dal regolamento, il Nucleo di Valutazione. Il Nucleo di Valutazione svolge le funzioni di valutazione dei responsabili dei servizi; ad esso sono attribuiti i compiti previsti dal D.lgs. n. 286/99 (art. 5 e 6) per i nuclei di valutazione e di controllo strategico.

-Il Nucleo di Valutazione è composto dal direttore generale, che lo presiede e da due esperti in tecniche di valutazione esterni all'amministrazione.

-I componenti sono nominati dal sindaco.

-L'incarico ha la durata corrispondente al mandato elettivo, salvo revoca motivata.

-Il Nucleo di Valutazione risponde al sindaco; svolge la sua attività in modo collegiale; può richiedere agli uffici informazioni o atti ed effettuare verifiche dirette.

Art.50 - Segretario Comunale-

-Il Segretario Comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

-Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

-Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai consiglieri ed agli uffici.

-Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco (per la Giunta) ed al presidente (per il Consiglio).

-Il Segretario Comunale, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

-Il Segretario Comunale presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e del referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

-Il Segretario Comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 51 - Responsabilità

-Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni da obblighi di servizio.

-Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino a terzi, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

-Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi.

-Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione.

-La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

-Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 52 - Ordinamento

-L'ordinamento della finanza del comune è riservato alle legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

-Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 53 - Attività finanziaria

-Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionale e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

-Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il comune istituisce, applica e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

Art. - 54 - Amministrazione dei beni-

-I beni patrimoniali e demaniali del comune sono iscritti nell'apposito inventario.

-I beni patrimoniali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

Art. - 55 - Bilancio comunale e rendiconto di gestione

-L'ordinamento contabile del comune è riservato alle leggi dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

-La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

-Il rendiconto di gestione è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo; la giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 56 - Attività contrattuale

-Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti (ove necessario) e secondo le leggi vigenti e con le modalità regolamentari, agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.

Art. - 57 - Collegio dei Revisori dei Conti

-Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

-Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente; collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto della gestione, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. - 58 - Tesoreria

-Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro tre giorni;
- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalle leggi.

I rapporti con il tesoriere sono regolati dalle leggi, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 59 - Pareri obbligatori

-Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1/4, della legge 07-08-1990,n.241 sostituito dall'art.17 comma 24 della legge 127/1997.

-Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

-Il Consiglio Comunale approva entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto il proprio regolamento interno.

-Gli altri regolamenti previsti sono approvati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto.

-Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione restano in vigore i regolamenti vigenti in quanto compatibili con la legge e lo statuto.

Art. 61 - Entrata in vigore-

Il presente statuto, deliberato dal consiglio comunale con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.